

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 14.02.2024

Indice

- Art. 1 - Finalità della Consulta Giovanile
- Art. 2 - Organi della Consulta
- Art. 3 - L'assemblea
- Art. 4 - Funzioni dell'Assemblea
- Art. 5 - Convocazione e validità delle sedute dell'Assemblea
- Art. 6 - Presidente e Vicepresidente
- Art. 7 - Comitato Esecutivo
- Art. 8 - Commissioni di Lavoro e di Studio
- Art. 9 - Decadenza e Cessazione dei membri della Consulta Giovanile
- Art. 10 - Requisiti di partecipazione e adesione
- Art. 11 - Estensione alla partecipazione
- Art. 12 - Compiti dell'assessorato alle politiche giovanili
- Art. 13 - Comune
- Art. 14 - Decorrenza e durata
- Art. 15 - Sede
- Art. 16 - Risorse
- Art. 17 - Informazioni e documenti
- Art. 18 - Norma Finale

Art. 1 - Finalità della Consulta Comunale Giovanile

Il Comune di Siracusa riconosce la “Consulta Giovanile Comunale”, di seguito denominata “Consulta Giovanile”, quale organo autonomo, propositivo e consultivo dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle Politiche Giovanili. È il principale interlocutore tra i giovani e l'Amministrazione Comunale. Promuove il dialogo, la partecipazione attiva e l'innovazione nelle politiche giovanili. Rappresenta, sostiene e valorizza le voci e le aspirazioni della popolazione giovanile, in collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio, per costruire un futuro inclusivo, sostenibile, e prospero per i giovani della città di Siracusa.

A tal fine:

- a) Formula proposte di progetti, programmi o atti da sottoporre ai competenti organi dell'amministrazione comunale su materie inerenti a tematiche giovanili;
- b) Fornisce pareri e raccomandazioni, non vincolanti, su atti e progetti comunali inerenti le politiche giovanili;
- c) Collabora con altre consulte (Consulta Giovanile Regionale, Consulta Provinciale degli Studenti, ecc.);
- d) Rafforza il partenariato nell'ambito educativo, del welfare, delle politiche economiche, della mobilità;
- e) Supporta associazioni e gruppi informali di giovani, al fine di costituire una rete;
- f) Concorre all'elaborazione di un piano di individuazione di spazi da dedicare ad attività culturali;
- g) Condivide strategie di prevenzione della dispersione scolastica e di orientamento al lavoro favorendo iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo e cyber bullismo;

- h) Promuove dibattiti pubblici su argomenti inerenti alla condizione giovanile per favorirne la crescita socioculturale, creativa, formativa e professionale con particolare riguardo al disagio giovanile, discriminazione (sessuale, etnica, di genere), ambiente, terzo settore, inclusione diversamente abili, cittadinanza attiva, volontariato;
- i) Promuove iniziative finalizzate a scoprire e valorizzare talenti: musica, teatro, cultura, pittura e altre attività;
- l) Formula proposte alle istituzioni scolastiche, agli enti pubblici e privati, alle forze dell'ordine, ai servizi sociali e sanitari;
- m) Garantisce che le sedute dei propri organi e tutte le attività siano svolte in luoghi che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 2 - Organi della Consulta Giovanile

Sono organi della consulta giovanile:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Presidente e il Vicepresidente;
- c) Comitato Esecutivo;
- d) Commissioni di lavoro e di studio.

I componenti degli organi della consulta prestano la loro attività a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese.

Art. 3 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, Istituto nato per accogliere il massimo numero di partecipanti, è composta da giovani tra i 16 e i 35 anni compiuti alla data dell'autocandidatura alla Consulta, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, senza distinzione di opinioni politiche e credo.

L'assemblea è l'organo deliberativo della Consulta. Sono membri dell'Assemblea:

- a) Presidente e Vicepresidente;
- b) Un rappresentante per ogni associazione, od organizzazione o un suo sostituto che abbia presentato domanda di adesione, secondo quanto previsto all'art. 10;

I componenti dell'Assemblea sono nominati dal Sindaco, conformemente alle designazioni pervenute.

Il Presidente provvederà ad invitare alle sedute dell'Assemblea Generale le seguenti figure:

- a) Il Presidente e/o membro della Commissione Consiliare preposta alle tematiche giovanili;
- b) L'Assessore alle Politiche Giovanili o suo delegato;
- c) Il Dirigente preposto alle Politiche Giovanili o suo delegato;
- d) Il Sindaco;
- e) Un rappresentante d'Istituto e un componente della Consulta Provinciale degli studenti di ogni Scuola secondaria di secondo grado del Comune di Siracusa, eletti dagli studenti.

I sopraindicati soggetti non avranno diritto di voto, obbligo di partecipazione e potranno intervenire durante i lavori dopo espressa richiesta al Presidente.

Art. 4 - Funzioni dell'Assemblea Generale

All'assemblea sono attribuite le funzioni che non siano di competenza esclusiva del Comitato Esecutivo.

In particolare, spetta all'Assemblea:

- a) Individuare e definire gli obiettivi programmatici annuali della Consulta Giovanile;
- b) Richiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione del Sindaco o di un suo delegato e dell'Assessore competente;
- c) Costituire eventuali gruppi di lavoro, divisi per aree tematiche al fine di coadiuvare i lavori dell'Assemblea;
- d) Deliberare le proposte di modifica al seguente regolamento da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea;
- e) Approvare i verbali nella prima seduta utile.

Art. 5 - Convocazione delle Sedute dell'Assemblea Generale e validità delle sedute

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Le sedute sono pubbliche e valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.

Ogni membro può delegare al voto una persona.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e non sono vincolanti per la Giunta e il Consiglio Comunale.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

È necessaria la maggioranza dei due terzi al primo scrutinio dell'elezione del Presidente.

È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti nei seguenti casi:

- a) Dal secondo scrutinio dell'elezione del Presidente;
- b) Elezione del Vicepresidente;
- c) Elezione dei componenti del Direttivo;
- d) Modifica di regolamenti interni;
- e) Esclusione dei componenti nei casi previsti dall'art. 9;

Il Presidente convoca in via ordinaria l'Assemblea a mezzo Pec ufficiale con almeno 7 giorni di preavviso.

L'Assemblea può anche essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri, con almeno 3 giorni di preavviso.

La Consulta Giovanile si riunisce almeno una volta ogni 45 giorni.

Le sedute possono svolgersi anche da remoto o in modalità mista.

Art. 6 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti nella prima seduta utile e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato del Presidente uscente.

L'elezione avviene con voto segreto, con la partecipazione dei componenti in presenza, a maggioranza dei due terzi dei componenti al primo scrutinio e con la maggioranza assoluta nei successivi quattro scrutini. È obbligatorio il voto in presenza dei componenti, non è possibile da remoto. Ogni componente può delegare al voto una persona.

Qualora dopo cinque scrutini la Consulta non riesca ad eleggere il Presidente o il Vicepresidente, si effettuerà un sesto scrutinio solo per i due componenti che hanno riportato più voti nel quinto scrutinio. In caso di parità verrà eletto il più grande di età.

Il Presidente e il Vicepresidente devono aver raggiunto la maggiore età al momento dell'elezione, durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. Sono compiti del Presidente:

- a) Convocare l'assemblea;
- b) Nominare il Segretario e il Vicesegretario;
- c) Rappresentare all'esterno la Consulta Giovanile;
- d) Dirigere i lavori della consulta;
- e) Verificare la regolarità delle deliberazioni;

- f) Presentare ogni semestre al Consiglio Comunale la relazione proposta ai sensi dell'art. 7 co 5 lett. e);
- g) Consegnare il verbale dell'assemblea, firmato dal presidente e dal segretario, e i documenti indirizzati alla Consulta Giovanile all'ufficio dell'assessorato alle politiche giovanili.

Il Vicepresidente assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento dello stesso.

Scaduto il mandato, il Presidente uscente rimane in carica per gli affari correnti fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 7 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un Segretario, Vicesegretario, designati dal Presidente e tre componenti eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente che, se studenti, siano iscritti almeno al 5° anno della Scuola Superiore di Secondo Grado.

Il Comitato Esecutivo ha la funzione di coadiuvare il Presidente in tutte le sue funzioni.

In particolare, spetta al Segretario:

- a) Gestire e coordinare i lavori del Comitato Esecutivo;
- b) Redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea;
- c) Coordinare il lavoro delle eventuali Commissioni;
- d) Compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei componenti la Consulta.

Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di impedimento o decadenza.

Il Comitato esecutivo:

- a) Esamina le proposte ed i progetti giovanili elaborati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale;
- b) Elabora proposte e progetti inerenti la condizione giovanile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) Esegue e gestisce tutte le incombenze amministrative;
- d) Gestire le risorse secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
- e) Presenta all'assemblea una relazione ogni semestre e ogni volta che si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili.

La carica di membri del Comitato esecutivo non è compatibile con la carica di rappresentante delle Commissioni di lavoro.

Art. 8 - Commissioni di lavoro e di studio

Possono essere istituite commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato. Le commissioni o i gruppi sono composti da almeno tre componenti della Consulta Comunale Giovanile, di cui uno svolge le funzioni di Presidente, uno di Vicepresidente ed un altro di Segretario.

Le commissioni o i gruppi vengono istituiti con delibera dell'Assemblea nella quale devono essere specificate le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.

Le commissioni dovranno relazionare sul loro lavoro e sul tema indicato ogni tre mesi e, specialmente, allo scioglimento della stessa.

Art.9 - Decadenza e Cessazione dei membri della Consulta Giovanile

I membri della Consulta Giovanile che, senza giustificato motivo, non partecipano per quattro volte consecutive alle sedute dell'assemblea decadono dalla carica.

Della decadenza l'Assemblea ne prende atto nella seduta successiva al verificarsi della medesima.

I membri della Consulta Giovanile cessano dalla carica per scadenza del mandato o recesso volontario. Il recesso avrà effetto trascorsi 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione alla Consulta Giovanile

Sono membri di diritto dell'Assemblea Generale previa istanza di adesione:

Le Associazioni e organizzazioni di volontariato, giovanili espressione di gruppi e movimenti politici, scolastiche, universitarie, religiose, sociali, ambientali, che vogliono far parte della Assemblea devono presentare formale richiesta di partecipazione, nei modi e nei termini che saranno stabiliti da un apposito avviso.

I Consiglieri comunali e gli Assessori partecipano di diritto alla Consulta, senza diritto di voto.

L'avviso dovrà prevedere, tra gli altri, i seguenti requisiti di partecipazione:

- a) Assenza di fini di lucro;
- b) Che si occupi preferibilmente di tematiche giovanili;
- c) Numero soci iscritti;
- d) Presentazione programma annuale attività;
- e) Che abbia sede legale e operi attivamente nel territorio del Comune di Siracusa da almeno sei mesi.

Ogni associazione e organizzazione unitamente alla domanda di partecipazione designa mediante delega scritta un proprio rappresentante effettivo e un suo sostituto.

Di fondamentale importanza è assicurare la presenza dei due sessi e tutte le identità di genere, avere un'età compresa tra i 16 e i 35 anni, essere residenti o domiciliati nel Comune di Siracusa. Gli studenti possono anche non essere residenti, purché esercitino la loro attività di studio nel Comune di Siracusa.

I minori designati come rappresentanti devono presentare il Nulla Osta da parte di un genitore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale, il quale dichiara il possesso dei suddetti diritti del minore. Al momento del trentacinquesimo anno di età il rappresentante effettivo decade automaticamente e subentra il nuovo delegato.

Art.11 - Estensione alla partecipazione

In merito all'approfondimento di specifiche tematiche, la partecipazione ai lavori della Consulta e alle commissioni di lavoro è estesa, senza onere alcuno a carico dell'Amministrazione comunale, alle rappresentanze delle varie componenti della comunità educativa, scolastica, formativa, sociale e lavorativa, con particolare riferimento a:

- a) Organizzazioni Sindacali;
- b) Associazioni dei Genitori;
- c) Associazioni di categorie;
- d) Professionisti del settore economico: Primario, Secondario, Terziario.

I sopraindicati saranno convocati dal Presidente della Consulta Giovanile.

Art.12 - Compiti dell'Assessorato alle Politiche Giovanili

L'assessorato delle Politiche Giovanili riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico;

Istituisce con il Comune di Siracusa, entro 60 giorni dall'approvazione del Regolamento della Consulta, l'albo comunale delle Associazioni giovanili.

Propone incontri sistematici con la Consulta, secondo un calendario prefissato d'intesa con il Presidente della Consulta, al fine di discutere di tematiche, iniziative ed eventi riguardanti il mondo giovanile. Si rende disponibile a ricevere e supportare i referenti della Consulta, su esplicita richiesta da ambo le parti, per affrontare questioni specifiche o in caso di necessità.

Riceve il Piano di previsione annuale delle attività della Consulta Giovanile al fine di poter supportare le attività proposte dai giovani.

Annualmente insieme al Presidente della Consulta Giovanile relaziona al Consiglio Comunale sulle attività svolte.

Art. 13 - Comune

Il Comune e i cittadini al fine di avere conoscenza delle attività effettuate di tutte le consulte istituite:

Conserva una copia degli atti riguardanti l'avviso pubblico, i verbali delle sedute approvate dall'Assemblea Generale e i nominativi di tutti i componenti l'Assemblea Generale;

Riceve dal Presidente della Consulta una copia degli atti depositati e protocollati indirizzati alla Consulta Giovanile.

Art. 14 - Decorrenza e Durata Consulta Giovanile e Regolamento

La Consulta Giovanile si costituisce a seguito di un avviso pubblico, sempre aperto, emanato dall'Assessorato alle Politiche giovanili e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. I rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti rimangono in carica due anni e i Rappresentanti di Istituto un solo anno. Il presente Regolamento, qualora si riscontrasse la necessità, potrà essere revisionato su richiesta dei componenti del Comitato esecutivo. Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un componente, il Presidente ne dà immediata comunicazione per la sostituzione.

Art.15 - Sede

L'Amministrazione Comunale provvederà a mettere a disposizione i locali dell'Urban Center di proprietà del Comune ed i mezzi, già in possesso, necessari al funzionamento degli organi della Consulta. L'utilizzo della sede e dell'ufficio di presidenza dovrà limitarsi agli orari di apertura degli uffici comunali.

Art. 16 - Risorse

I mezzi finanziari per le attività della Consulta sono costituiti:

- a) Da un fondo di dotazione annuo che l'Amministrazione comunale si impegna a inserire all'interno del bilancio comunale;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituito con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni e sovvenzioni.

Art. 17 - Informazioni e documenti

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

Art. 18 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, i rapporti con la Consulta sono disciplinati dallo Statuto del Comune di Siracusa e dal regolamento Comunale.

Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti in contrasto con lo stesso o che disciplinano le medesime materie.